



COMUNE DI ACIREALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

*Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29 Marzo 1996
e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 22 Gennaio 1999.*

Art. 1

E' costituita in seno all'Amministrazione Comunale di Acireale la "Consulta Giovanile"

Art. 2

ATTRIBUZIONI

La Consulta Giovanile è un organismo tecnico - consultivo del Comune di Acireale per l'affermazione e la difesa dei diritti dei giovani, nonché per rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e favorirne il rapporto con l'Ente Comune.

Spettano alla Consulta i seguenti compiti e funzioni:

1. Formulare proposte di programmi, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili.
2. Esprimere parere sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Sindaco, dall'Assessore delegato ai problemi giovanili e dal Consiglio Comunale. In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto, e comunque non oltre trenta giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.

3. Svolgere indagini, studi e inchieste rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni del mondo giovanile; mettere in atto tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza delle realtà giovanili ed il reciproco scambio di informazioni.
4. Definire le aree di interesse relativamente alle politiche giovanili.
5. Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra Comune e realtà giovanile.
6. Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione Comunale, rivolti ai giovani.
7. Proporre aggregazioni giovanili rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale e agli interventi ad essi relativi.

8. Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili.

Art. 3

DURATA

La Consulta dura in carica due anni e i componenti possono essere ricorfermati per il biennio successivo ove permangono i requisiti richiesti.

Art. 4

COMPOSIZIONE

La Consulta è costituita da:

1. I rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative dei giovani in misura di 1 per ciascuna.
2. I rappresentanti degli studenti medi in misura di 1 delegato per ogni Consiglio d'istituto.
3. Un rappresentante degli studenti universitari residentee ad Acireale ed eletto in ciascuno degli organi superiori (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio d'Amministrazione II livello, Opera Universitaria, Senato Accademico, Centro Universitario Sportivo e Comitato per le Attività Ricreative e Sportive) e nei Consigli di Facoltà presso l'Università agli Studi di Catania, nei limiti temporali del Mandato.
4. I rappresentanti dei giovani inseriti nel mondo del lavoro in misura di 1 delegato per ognuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

I componenti della Consulta non devono superare, al momento del loro insediamento i 26 anni di età.

La carica di componente della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politico – istituzionale.

Art. 5

RINNOVO

Trascorso un mese dalla scadenza di cui all'art. 3 senza che si sia provveduto alla nomina di una nuova Consulta, il Dirigente del Settore P.I. informa il Segretario Generale il quale inviterà il Sindaco a provvedere entro sessanta giorni. Qualora le organizzazioni non provvedano alle designazioni nel termine di sessanta giorni il Sindaco provvede autonomamente.

Art. 6

OBBLIGHI DEI COMPONENTI

Il componente che non partecipa a tre riunioni consecutive della Consulta deve essere sostituito. Se un determinato Ente o organizzazione chiede che un proprio rappresentante venga sostituito, si deve provvedere immediatamente.

Art. 7

ORGANI

Sono organi della Consulta:

- 1- L'Assemblea: vi partecipano tutti i soggetti previsti all'art. 4;
- 2- Il Presidente: viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato per il biennio successivo, ove mantenga i requisiti richiesti.
- 3- Il Sindaco o suo delegato.

Art. 8

COMPITI DEL PRESIDENTE

- Rappresenta la Consulta.
- Presiede la Consulta.
- Convoca la Consulta e definisce l'ordine del giorno.
- Coordina i gruppi di lavoro qualora istituiti.

Art. 9

CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca la Consulta in via ordinaria tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità nonché qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei componenti della Consulta, o dietro richiesta del Sindaco, Assessore delegato alle Politiche giovanili o del Presidente del Consiglio Comunale.

Le riunioni della Consulta non sono aperte al pubblico.

Esse sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima dell'adunanza con invito scritto a mezzo di raccomandata postale o messo comunale, contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.

Delle riunioni della Consulta deve essere redatto apposito verbale.

La seduta della Consulta è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta ed in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora dalla prima, quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti come previsto dall'art. 4.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei membri. Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti.

In sede di prima istituzione l'Assemblea della Consulta è convocata dal Sindaco o suo delegato che la presiede.

Art. 10

VERBALE

Di ogni seduta dell'Assemblea verrà tenuto apposito verbale che darà atto in particolare delle presenze, degli argomenti discussi, delle opinioni manifestate e dell'esito di eventuali votazioni.

I compiti di segreteria tecnica della Consulta sono attribuiti ad un funzionario appositamente nominato.

Art. 11

FUNZIONAMENTO

L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione di volta in volta locali per le riunioni.